

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ~~ORIGINALE~~ / COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n° <u>28</u> del Registro Data <u>13/05/2019</u>	Oggetto: Adozione regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.Lvo 18 aprile 2016 coordinato con il D.Lvo 19 aprile 2017 n. 56.
---	---

L'anno Duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 13,25 e seguenti, nella sede Municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		presente	assente
1) ADAMO SEBASTIANO	SINDACO	X	
2) PULVINO GIUSEPPE ANTONINO	VICE SINDACO	X	
3) DI PRIMA ROSA MARIA	ASSESSORE	X	
4) MARTORANA LUCIA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mignone Antonio Giuseppe

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n.142 come recepita con L.R. 11 dicembre 1991 n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991 n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997 n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n.23;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita con l'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, su indicazione del Sindaco, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Adozione regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.Lvo 18 aprile 2016 coordinato con il D.Lvo 19 aprile 2017 n. 56.

PROPONENTE: Sindaco

Premesso che

- ✓ con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- ✓ il D.Lvo 50/2016 è stato in ultimo modificato ed aggiornato con il D.Lvo 56/2017 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU Serie Generale n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)";
- ✓ il predetto D.Lvo 56/2017 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 103 del 05/05/2017 e, come riportato all'art. 131, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi in data 20/05/2017;

Che l'art. 113 del D.Lvo 50/2016 coordinato con il D.Lvo 56/2017 così testualmente recita:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolato di spesa previsto mper i singoli lavorim, servizi e forniture;

Rilevato che:

- ✓ è prevista la costituzione di apposito fondo da ripartire tra il personale interno che interviene nelle attività previste dall'art. 113 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ il regolamento di che trattasi, da inquadrare fra le norme contrattuali e di organizzazione interna, dovrà disciplinare la costituzione del fondo incentivante e la ripartizione delle somme dell'incentivo fra i soggetti elencati dal citato articolo 113 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i;

Considerato che sono stati predisposti i criteri per la costituzione del fondo e le modalità per la ripartizione delle relative somme;

Visto lo schema di regolamento redatto sulla scorta dei criteri per la costituzione del fondo e le modalità per la ripartizione delle relative somme;

Ritenuto che

- ✓ il regolamento in oggetto, che recepisce ed esplicita detti criteri e modalità, segue la normativa introdotta dal D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ le citate norme regolamentari, concernenti la costituzione e la ripartizione del fondo di cui al citato articolo 113 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii, favoriscono l'attività interna con la più ampia partecipazione del personale interno in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, garantendo gli equilibri retributivi in relazione alle professionalità possedute e alle attività svolte;

Richiamate le vigenti norme in materia e l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo statuto comunale;

PROPONE

Di approvare ed adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato regolamento comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.Lvo 18 aprile 2016 coordinato con il D.Lvo 19 aprile 2017 n. 56.

IL PROPONENTE





COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

sulla proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto:

Adozione regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.Lvo 18 aprile 2016 coordinato con il D.Lvo 19 aprile 2017 n. 56.

Il sottoscritto Dott. Placido Macina, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Data, 06-05-2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Placido Macina

Il sottoscritto Rag. Pietro Mazzeo, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. N. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 06/05/2019

Il Responsabile dell'Area Economica Contabile
Rag. Pietro Mazzeo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco, avente per oggetto:

Adozione regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 (incentivi per funzioni tecniche) D.Lvo 18 aprile 2016 coordinato con il D.Lvo 19 aprile 2017 n. 56.

Considerato che la proposta é corredata dai pareri e dalla attestazione prescritti dagli art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma 1° della L.R. n. 30/2000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime legalmente espressa e verificata dal Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta nel testo risultante nella premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

F.to IL PRESIDENTE
Sebastiano Adamo

F.to L'Assessore Anziano
Pullino Antonino

F.to Il Segretario Generale
Migone Antonino

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta d'Affermo 13/05/2019

Il Segretario Generale
Migone

Il Sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art.199 comma 3° della L.R. n. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
(decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)
___ E' divenuta esecutiva il 13/05/2019 ai sensi dell'art.12 comma 2° della L. R. n. 44/91
(per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta d'Affermo 13/05/2019

Il Segretario Generale
Migone

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
E che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Motta d'Affermo _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO

**Ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
coordinato con il dlgs 56/2017**

Articolo 1 - OBIETTIVI E FINALITA'	3
Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO	4
Articolo 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	5
Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO	6
Articolo 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	6
Articolo 7 - REDAZIONE PROGETTI A CURA PERSONALE INTERNO, ECONOMIE DEL FONDO	7
Articolo 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI	8
Articolo 9 - PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	8
Articolo 10 - PAGAMENTO DEL COMPENSO	8
Articolo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9

Articolo 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è stato emanato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 coordinato con il d.lgs 56/2017- di seguito denominato "codice" e si applica a progetti di opere o lavori, servizi o forniture redatti a cura del personale interno all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto sommando la quota risultante dalla tabella relativa alle opere o lavori e quella risultante dalla tabella relativa ai servizi e/o forniture.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. Opere Pubbliche (OO.PP.), le opere pubbliche inserite nel programma triennale delle opere pubbliche;
 - b. Lavori pubblici (LL.PP.), gli interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria e quegli altri non inseriti nel piano triennale ma ricompresi a qualsiasi titolo nella programmazione dell'ente;
 - c. Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.) gli atti della pianificazione urbanistica che comportano attività di progettazione;
 - d. "Uffici Tecnici", le unità organizzative dei settori che si occupano di OO.PP., LL.PP., di P.P.U, SERVIZI E FORNITURE PUBBLICHE, nonché le eventuali unità organizzative che possono specificatamente essere costituite per l'approntamento dei servizi di P.P.U. o dei servizi di ingegneria occorrenti per la realizzazione di OO.PP. e di LL.PP.
 - e. "Gruppo di lavoro", insieme dei dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
 - f. "Fondo", il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lvo 50/2016;

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 113 del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica, di un lavoro pubblico, di un servizio o di una fornitura, indipendentemente dalla modalità di finanziamento dell'opera, che potrà avvenire mediante capitali pubblici e/o mediante apporto di capitali privati, come meglio indicato nei successivi commi;
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti:
 - a) per le attività relative ad opere o lavori pubblici comprese le opere in project financing e concessione di lavori pubblici, esclusi quelli riferiti alla manutenzione ordinaria, relativi ad interventi che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, come di seguito descritto:
 - «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - l'esecuzione di lavori;
 - l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;

- «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
 - b) **per le attività relative agli «appalti pubblici di servizi»**, intesi come contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a) precedente;
 - c) **per le attività relative alla «concessione di servizi»**, intesi come contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in virtù dei quali una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera b) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
 - d) **per le attività relative agli «appalti pubblici di forniture»**, intesi come i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la “redazione di un atto di pianificazione comunque denominato” riferito esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per tutti i lavori ed opere previsti.

Articolo 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. Ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.Lvo 50/2016 coordinato con il Dlgs 56/2017, fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, gli oneri inerenti:
- a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. per la valutazione preventiva dei progetti;
 - c. di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d. di responsabile unico del procedimento;
 - e. di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f. alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - g. di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - h. di collaudatore statico (ove necessario);
2. Al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale destina ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento) modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:
- a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. per la valutazione preventiva dei progetti;
 - c. di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d. di responsabile unico del procedimento;
 - e. di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f. alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - g. di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - h. di collaudatore statico (ove necessario);
3. In relazione alle attività inerenti esclusivamente contratti di servizi e forniture, le condizioni affinché maturi l'incentivo sono sotto riportate:
- a. deve essere nominato il direttore dell'esecuzione;

- b. il valore a base d'asta del servizio o della fornitura deve superare la soglia di Euro 20.000,00 (ventimila).
4. **L'ottanta per cento (80%)** delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri definiti e adottati nel presente regolamento.
 5. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
 6. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
 8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2.
 9. Il restante **venti per cento (20%)** delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - a. all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c. all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
 10. L'incentivo è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.
 11. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
 12. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale, con provvedimento del dirigente responsabile preposto alla struttura competente, il quale può con proprio provvedimento opportunamente motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia nel frattempo svolto. Lo stesso dirigente responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare i nominativi:
 - a. Del responsabile unico del procedimento;
 - b. degli incaricati della redazione del progetto, dei tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - c. degli incaricati della direzione lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto;
 - d. degli incaricati della progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e di quelli di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
 - e. degli incaricati della redazione del collaudo tecnico amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione ovvero della verifica di conformità;
 - f. degli incaricati della redazione del collaudo statico ove necessario;
 - g. di tutti i collaboratori appartenenti al gruppo di lavoro;

3. I dipendenti individuati ai sensi del precedente comma 2 partecipano alla ripartizione dell'incentivo nella misura stabilita al successivo art. 6;

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

LAVORI PUBBLICI

1. La quota destinata all'incentivo è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente, ripartita per il 30% in relazione all'entità dell'opera e per il 70% in relazione alla sua complessità, secondo i seguenti scaglioni:

1. in relazione all'entità dell'opera:

- per progetti di importo fino a euro 500.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- per i progetti di importo maggiore di euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00, alla parte eccedente i 500.000,00 euro si applica la riduzione del 4%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 1.000.000,00 euro si applica la riduzione del 7%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00, alla parte eccedente i 5.000.000,00 euro si applica la riduzione del 9%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 25.000.000,00 alla parte eccedente i 25.000.000,00 euro si applica la riduzione del 10%;

in relazione alla complessità dell'opera per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti non si applica alcuna riduzione;

SERVIZI /FORNITURE

1. La quota destinata all'incentivo è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente, ripartita per il 30% in relazione all'entità dell'opera e per il 70% in relazione alla sua complessità, secondo i seguenti scaglioni:

1. in relazione all'entità dell'opera:

- per progetti di importo superiore ad euro 20.000 e fino a euro 500.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- per i progetti di importo maggiore di euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00, alla parte eccedente i 500.000,00 euro si applica la riduzione del 4%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 1.000.000,00 euro si applica la riduzione del 7%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00, alla parte eccedente i 5.000.000,00 euro si applica la riduzione del 9%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 25.000.000,00 alla parte eccedente i 25.000.000,00 euro si applica la riduzione del 10%;

2. in relazione alla complessità dell'opera

- per progetti riguardanti appalti di servizi la cui base d'asta supera la soglia dei quarantamila Euro (40.000,00), si applica la riduzione del 10%;
- per progetti riguardanti appalti di forniture la cui base d'asta supera la soglia dei quarantamila Euro (40.000,00), si applica la riduzione del 12%;

Articolo 6 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

LAVORI

La ripartizione dell'incentivo relativo alla quota parte dell'80% come quantificato al precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive spettanti in quota parte secondo le

percentuali riportate nella tabella sotto:

Soggetti Incaricati	%
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	10
Verifica preventiva della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	20
Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	15
Direzione lavori (art. 101) La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il D.L. può svolgere le funzioni di coordinatore per l'esecuzione; altrimenti le funzioni sono svolte da un direttore operativo	20
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	5
Totale	100,00

SERVIZI /FORNITURE

La ripartizione dell'incentivo relativo alla quota parte dell'80% come quantificato al precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive spettanti in quota parte secondo le percentuali riportate nella tabella sotto:

Soggetti Incaricati	%
Responsabile Unico del Procedimento	30
Tecnici che svolgono attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	30
Collaboratori	10
Incaricati Piani di sicurezza	0 (non prevista)
Direzione / Collaudo	30
Totale	100,00

1. Il dirigente responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente provvederà, ove necessario, ad assegnare le singole percentuali spettanti alle figure che possono comprendere più soggetti (es. collaboratori e/o progettisti).
2. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Articolo 7 - REDAZIONE PROGETTI A CURA PERSONALE INTERNO, ECONOMIE DEL FONDO

1. Non è previsto e tabellato alcun incentivo per riconoscere compensi relativi alla redazione di progetti di qualsiasi livello progettuale, a cura dei dipendenti interni.
2. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno poiché inerente ad attività svolte da personale esterno, costituisce economie di spesa da introitare nel fondo costituito per far fronte al pagamento di incentivi per fasi già espletate riferiti a progetti che, per cause non imputabili al personale interno, non siano stati portati a termine, approvati, finanziati o appaltati.

Articolo 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art.102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 9 - PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 106, comma 2 del codice, a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, al responsabile del procedimento non è corrisposto alcun incentivo per la fase di progettazione e quest'ultimo, ove già corrisposto, sarà recuperato a cura dell'Ente.

Articolo 10 - PAGAMENTO DEL COMPENSO

2. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
3. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
4. Qualora per una qualsiasi causa non imputabile al personale interessato, il progetto non sia portato a termine, approvato, finanziato o appaltato, l'incentivo sarà calcolato per le fasi già completate positivamente con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.
4. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione prevista dalle vigenti norme in materia.
5. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
6. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
7. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
8. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono

considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

9. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
10. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
11. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme concernenti l'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
12. Nel caso di lavori affidati e/o realizzati con apporto di capitali privati in project financing e/o concessione di lavori pubblici, per tutte le fasi, l'incentivo è corrisposto dall'Ente, secondo la ripartizione determinata ai sensi del precedente art. 6, ed eventualmente rimborsato dal concessionario secondo le previsioni dei rapporti contrattuali.
13. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Ne deriva che eventuali importi eccedenti la predetta quota saranno corrisposti al dipendente nell'anno o negli anni successivi a quello in cui è maturato l'incentivo.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa prevista dal codice D.Lvo 50/2016.